

GIURISPRUDENZA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - TERZA SEZIONE CIVILE
25 AGOSTO 2021 N. 23445

PRES. R. FRASCA - REL. G. POSITANO

Notifiche a mezzo pec - Notifica valida presso indirizzo inserito nel Reginde - Notifica nulla presso indirizzi tratti da altri registri, anche IPA- Notifica nulla anche se l'indirizzo PEC compaia esclusivamente nel registro IPA - Nullità sanabile solo con la costituzione del convenuto.

“Nell’ipotesi in cui l’indirizzo del destinatario sia stato inserito nel Reginde, è nulla la notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica tratto da altri registri, come quello IPA. Costituisce principio generale quello secondo cui, nell’ipotesi di indirizzo del destinatario presente, sia nel REginde, che nell’IPA, l’unica notifica valida è quella effettuata all’indirizzo Reginde. Tale regola si applica anche al caso in cui l’indirizzo PEC compaia esclusivamente nel registro IPA e anche se ciò dipenda dall’inadempimento dell’ente pubblico rispetto alla richiesta di comunicare al Reginde il proprio indirizzo telematico necessario per le notificazioni PEC ad effetti legali”.

“In questi termini deve essere interpretato anche il decreto l. 16 luglio 2020, n. 76, contenente “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione”, secondo cui la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata anche presso il domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’art. 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (indice PA). Infatti, se il legislatore ha ritenuto necessario introdurre tale specifica disciplina, deve desumersi che la precedente normativa non consentisse di effettuare una valida notifica presso il registro IPA”.

“La notifica degli atti fatta in violazione delle disposizioni che, ai fini della validità delle notificazioni telematiche degli atti, attribuiscono valenza soltanto ad alcuni elenchi, è nulla; con la conseguenza che, ogni differente recapito informatico, ancorché effettivamente collegato all’amministrazione destinataria, non costituisce l’indirizzo ritenuto dal legislatore idoneo al perfezionamento della notificazione”.

“Ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la nullità della notifica telematica avvenuta presso altro

indirizzo PEC dell'amministrazione, è sanabile esclusivamente con la costituzione in giudizio del destinatario della notificazione, secondo il principio del raggiungimento dello scopo previsto dall'art. 156 c.p.c., comma 3".

DIRITTO

CONSIDERATO

che:

preliminarmente, il ricorso è ammissibile, atteso che la sentenza, con cui il giudice d'appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice "a quo" ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall'art. 360 c.p.c., comma 3, di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate (Cass. Sez. U., Sentenza n. 25774 del 22 dicembre 2015, Rv. 637968 - 01);

con il primo motivo si deduce la violazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, l. n. 53 del 1994, artt. 3 *bis* e 11, d.l. n. 179 del 2012, art. 16 ter e dell'art. 160 c.p.c.. Nonostante l'esistenza di pronunzie della Corte di Cassazione che confermerebbero la tesi sostenuta dalla Corte d'Appello, vi sarebbero ragioni per discostarsi da tale orientamento.

Infatti, i pubblici elenchi per la notificazione degli atti erano stati introdotti dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 ter, che riportava, tra gli elenchi pubblici, anche l'IPA (indice delle Pubbliche Amministrazioni), il registro INI-PEC ed il REGINDE, cioè il Registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia, contenente i dati identificativi, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni è alimentato da quanto previsto dalle specifiche tecniche oggetto del provvedimento del DGSIA del 16 aprile 2014. Il d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella l. 11 agosto 2014, n. 114, aveva modificato il comma 1 della Legge di Conversione del d.l. n. 179 (l. 17 dicembre 2012, n. 221) eliminando l'IPA dal novero dei pubblici elenchi, con la conseguenza che dal 18 agosto 2014 potevano ritenersi tali solo quelli previsti del citato art. 16 ter, comma 6 e cioè quelli del Registro delle imprese, INI-PEC, REGINDE, ANPR e Registro PPAA. La giurisprudenza di legittimità si è sempre riferita ad ipotesi nelle quali la notifica doveva essere eseguita nei confronti di un soggetto (ed es. Avvocatura dello Stato, Ministeri, eccetera) comun-que iscritto al REGINDE. Nel caso di specie il Comune di Tortona non era registrato presso tale elenco, per cui le decisioni di legittimità richiamate dalla Corte territoriale non sarebbero pertinenti. Il Comune di Tortona è tra le amministra-

zioni inadempienti, che non hanno presentato richiesta al Ministero di Giustizia di censimento del proprio indirizzo entro il termine del 30 novembre 2014. Il problema che si pone nel presente giudizio è quello se l'Indice PA, presso cui è stata eseguita la notifica, può considerarsi un pubblico elenco e se una siffatta notificazione deve ritenersi nulla anche nel caso di ente pubblico non censito nel REGINDE. La giurisprudenza di merito, in tali fattispecie, avrebbe ritenuto sussistente l'errore scusabile sulle modalità della notificazione;

a prescindere da ciò, trattandosi di difformità rispetto al modello legale l'effetto non sarebbe quello della nullità, operando il principio previsto all'art. 156 c.p.c., che consente una valutazione di idoneità al raggiungimento dello scopo dell'atto. In definitiva, l'Indice PA o IPA, pur non richiamato dall'art. 16 ter, sarebbe un pubblico elenco, come affermato dalla giurisprudenza di merito. E, la notifica effettuata ad un indirizzo tratto da tale indice non sarebbe nulla, ma solo irregolare, riguardando le formalità relative al luogo di notificazione che non inciderebbero sulla idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo. In via subordinata, poiché tale irregolarità sarebbe stata determinata dall'inerzia della amministrazione rispetto all'obbligo legale di comunicare un diverso indirizzo PEC da inserire nel pubblico elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, il giudice non avrebbe potuto dichiarare la nullità della notifica;

con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell'art. 156 c.p.c., u.c.. Tale disposizione inibisce la declaratoria di nullità nel caso in cui l'atto abbia raggiunto lo scopo cui è destinato e consente il richiamo all'art. 160 c.p.c.. Nel caso di specie la notifica avrebbe prodotto il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto per cui la questione di nullità non avrebbe potuto essere dedotta, se non prospettando anche le ragioni per le quali la erronea applicazione della regola processuale avrebbe comportato, per la controparte, la specifica lesione del diritto di difesa;

con il terzo motivo, si lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione delle medesime disposizioni oggetto del primo motivo, nonché dell'art. 354 c.p.c.. Il giudice di legittimità, quale giudice del fatto a fronte di una eccezione processuale, potrebbe valutare l'erroneità della decisione di appello che, rimettendo la causa al primo giudice avrebbe precluso alla compagnia di assicurazioni appellata di ottenere una decisione di merito sul diritto di credito azionato; i motivi vanno trattati congiuntamente perché strettamente connessi e sostanzialmente del tutto sovrapponibili;

appare opportuna una premessa sulla disciplina di settore. Il d.l. 29 novembre 2008, n. 185, prevedeva che le pubbliche amministrazioni, qualora non avessero provveduto ai sensi del menzionato art. 47 CAD, avrebbero dovuto istituire una casella (o un indirizzo) di posta elettronica certificata, da comunicare al Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), il quale avrebbe provveduto alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica (art. 16, comma 8);

la l. 24 dicembre 2012, n. 228, ha successivamente inserito l'IndicePA tra i pubblici elenchi, rendendolo utilizzabile per tutte le notifiche;

il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, art. 6 ter, ha poi ha inserito l'IPA nel Codice dell'amministrazione digitale;

dal d.lgs. 13 dicembre 2017, è stato poi ridenominato "Indice dei domicili digitali delle P.A. e dei gestori di pubblici servizi" e definito "pubblico elenco di fiducia"; per quello che interessa in questa sede, l'IPA era equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi PEC validi per le notifiche telematiche, dal d.l. n. 179 del 2012, art. 16 ter. Il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 *sexies* (convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dal d.l. n. 90 del 2014, art. 52, a sua volta convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114) stabiliva che "salvo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6-*bis*, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia";

pertanto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 366 c.p.c., per il giudizio di cassazione, la notificazione degli atti destinati a soggetti tenuti a "munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata" doveva eseguirsi presso il medesimo indirizzo PEC "comunicato";

come rilevato dalla ricorrente, ai sensi del d.l. n. 179 del 2012, art. 16, suddetto comma 12, nel testo risultante dalla modifica attuata con d.l. n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto comunicare, entro il 30 novembre 2014, al Ministero della Giustizia l'indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti, da inserire in un apposito elenco. La disposizione era, però, priva di sanzione;

il comma 1 dell'art. 16 ter, prevede che "a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt. 6-*bis*, 6-*quater* e 62, dall'art. 16, comma 12, del presente Decreto, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6, convertito con modificazioni dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il Registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia";

il D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, art. 14, comma 2 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del PAT), prevede che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui al d.l. n. 179 del 2012, art. 16, comma 12, fermo quanto previsto dal r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611;

il d.l. n. 179 del 2012, art. 16 ter - in seguito alla modifica ad opera del d.l. n. 90 del 2014 - non include più tra gli elenchi rilevanti ai fini dell'estrazione degli indirizzi validi per la notificazione di atti processuali l'Indice PA e si limita a richiamare della l. n. 2 del 2009, art. 16, comma 6, che riguarda il registro delle imprese; permane la regolarità della notificazione alle P.A. eseguita presso l'indirizzo digitale estratto dall'elenco di cui del menzionato d.l. n. 179 del 2012, art. 16, comma 12 (ReGIndE o Registro Generale degli Indirizzi Elettronici);

il "ReGIndE" contiene, fra l'altro, gli indirizzi di posta elettronica certificata di quelle pubbliche amministrazioni che hanno comunicato di voler ricevere le notificazioni per via telematica, in conformità con quanto previsto del medesimo d.l. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1 *bis*;

da ultimo, il legislatore al fine agevolare la individuazione di un domicilio elettronico idoneo alla notificazione telematica, ha previsto al d.l. n. 76 del 2020, art. 28, comma 1, lett. c), (d.l. 16 luglio 2020, n. 76, contenente "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione", non applicabile al caso in esame *ratione temporis*), che "in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'art. 16, comma 12 (nel ReGIndE), la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6-ter (nell'Indice PA);

secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, riferito alle ipotesi in cui l'indirizzo del destinatario sia stato inserito nel Reginde, è nulla la notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica tratto da altri registri, come quello IPA (Cass. 5 aprile 2019, n. 9562, afferma che l'unico registro valido è quello inserito nel Reginde; Cass. n. 23738 del 2018, si riferisce alla notifica eseguita a un indirizzo diverso da quello del Reginde; Cass. n. 11574 del 2018 e Cass. n. 14523 del 2017, riguardano ipotesi di notifiche eseguite presso l'Avvocatura dello Stato, che ha un indirizzo nel Reginde ed altri indirizzi presenti in altri elenchi);

ritiene questa corte che costituisca principio generale quello secondo cui, nell'ipotesi di indirizzo del destinatario presente, sia nel Reginde, che nell'IPA, l'unica notifica valida è quella effettuata all'indirizzo Reginde;

tale regola si applica anche al caso in cui l'indirizzo PEC compaia esclusivamente nel registro IPA e anche se ciò dipenda dall'inadempimento dell'ente pubblico rispetto alla richiesta di comunicare al Reginde il proprio indirizzo telematico necessario per le notificazioni PEC ad effetti legali;

in questi termini deve essere interpretato anche il citato decreto l. 16 luglio 2020, n. 76, contenente "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione", non applicabile al caso in esame, *ratione temporis*, secondo cui la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata anche presso il domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art. 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Infatti, se il legislatore ha ritenuto necessario introdurre tale speci-

fica disciplina, deve desumersi che la precedente normativa non consentisse di effettuare una valida notifica presso il registro IPA;

inoltre, se il legislatore avesse voluto dettare una interpretazione autentica della precedente normativa di settore, avrebbe dovuto chiarirlo, mentre alcun elemento in tal senso è dato evincere dal nuovo dato normativo, con la conseguenza che i principi applicabili sono quelli correttamente richiamati dalla Corte territoriale che, per quanto detto, non trovano deroga nell'ipotesi in cui l'amministrazione sia stata inadempiente rispetto alla richiesta di comunicare il proprio indirizzo telematico al Reginde (e, conseguentemente, sia titolare di un indirizzo PEC esclusivamente nel registro IPA);

deve infatti rilevarsi che, quando la legge prevede che, ai fini dello svolgimento della tutela giurisdizionale, sia necessario espletare un adempimento, che rilevi anche per la controparte, quando la norma non individua uno specifico comportamento processuale a carico della controparte, in mancanza di adempimento, troveranno applicazione le regole generali vigenti per l'espletamento di tale adempimento. Le norme prevedevano una rituale modalità alternativa di notificazione che, nel caso di specie, non è stata espletata;

va ribadito, quindi, il principio della nullità della notifica per violazione delle disposizioni che, ai fini della validità delle notificazioni telematiche degli atti, attribuiscono valenza soltanto ad alcuni elenchi, con la conseguenza che, ogni differente recapito informatico, ancorché effettivamente collegato all'amministrazione destinataria, non costituisce l'indirizzo ritenuto dal legislatore idoneo al perfezionamento della notificazione;

il profilo del collegamento dell'indirizzo all'amministrazione destinataria rileva al (diverso) fine dell'eventuale sanatoria del vizio di nullità, attraverso la costituzione. Ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica telematica avvenuta presso altro indirizzo PEC dell'amministrazione, è sanabile esclusivamente con la costituzione in giudizio del destinatario della notificazione, secondo il principio del raggiungimento dello scopo previsto dall'art. 156 c.p.c., comma 3. Nel caso di specie tale costituzione, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, non è avvenuta;

le considerazioni che precedono consentono di superare le ulteriori censure oggetto del secondo motivo, già prese in esame e confutate dalla Corte territoriale, riguardo all'ambito di operatività del principio di raggiungimento dello scopo, non ricorrendo l'ipotesi di inesistenza della notificazione, ma di nullità, per mancato rispetto delle regole del domicilio digitale. Infine, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, il Comune, quale parte appellante, aveva ben individuato il pregiudizio subito per non essere stato posto nelle condizioni di partecipare al giudizio di primo grado, indicando le attività processuali che avrebbe svolto in quella sede;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione vanno integralmente compensate tra le parti attesa la sostanziale novi-

tà della specifica questione. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-*quater*, nel testo introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-*bis* (Cass., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE CIVILE PRIMA 2 SETTEMBRE 2021, N. 23792

PRES. F.A. GENOVESE - REL. A. FIDANZIA

Domicilio digitale - Domicilio ex lege presso la Cancelleria Ufficio Giudiziario - Ipotesi residuale - Impossibilità comunicazione e notifica domicilio telematico per causa imputabile al destinatario - No esclusione elezione presso specifico luogo fisico anche in associazione al domicilio digitale - Validità notifica tradizionale - Notifica ricorso per Cassazione - Valida notifica presso domicilio eletto ex art. 82, r.d. n. 37/1934.

Il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-sexies convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, rubricato "Domicilio digitale", introdotto dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, art. 52, comma 1 convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, attesta in modo chiaro ed inequivoco che, nell'ambito della giurisdizione civile, fatto salvo quanto disposto dall'art. 366 c.p.c. per il giudizio di cassazione, la domiciliazione ex lege presso la Cancelleria dell'ufficio giudiziario è oggi prevista solamente nelle ipotesi in cui le comunicazioni o le notificazioni della cancelleria o delle parti private non possano farsi presso il domicilio telematico per causa imputabile al destinatario"

"Il regime normativo concernente l'identificazione del c.d. domicilio digitale non ha soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido riferimento, eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati. Non vi è, infatti, norma che escluda la validità della notificazione tradizionale presso il domicilio eletto e che sancisca la validità della sola notificazione a mezzo p.e.c."

"Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, anche dopo l'introduzione del "domicilio digitale", resta pienamente valida la notificazione effettuata presso il domicilio eventualmente eletto ai sensi del r.d. n. 37 del 1934, art. 82"

DIRITTO

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, artt. 16 *bis* e 16 *sexies*.

Lamentano i ricorrenti che con l'iscrizione telematica del ricorso del primo grado, in data 6 agosto 2017, avevano depositato la nota di iscrizione a ruolo in cui era specificato, oltre al domicilio in (*omissis*), anche il domicilio telematico (*omissis*).

Orbene, l'appello era stato notificato presso il domicilio eletto in primo grado e non al domicilio digitale previsto dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179.

2. Il motivo è infondato.

Va osservato che il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-*sexies* convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, rubricato "Domicilio digitale", introdotto dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, art. 52, comma 1 convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, dispone che "Salvo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6-*bis* nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia".

Il dato testuale (quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario...) attesta in modo chiaro ed inequivoco che la disposizione richiamata, nell'ambito della giurisdizione civile, fatto salvo quanto disposto dall'art. 366 c.p.c. per il giudizio di cassazione, ha depotenziato la domiciliazione *ex lege* presso la Cancelleria dell'ufficio giudiziario, la quale oggi è prevista solamente nelle ipotesi in cui le comunicazioni o le notificazioni della cancelleria o delle parti private non possano farsi presso il domicilio telematico per causa imputabile al destinatario (Cass. n. 14140 del 2019, n. 14914 del 2018, Cass. 17048/2017).

Deve, però, escludersi che il regime normativo concernente l'identificazione del c.d. domicilio digitale abbia soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido riferimento, eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati (Cass. 1982/2020, Cass. 2942/2019, Cass. 22892/2015). Non vi è, infatti, norma che escluda la

validità della notificazione tradizionale presso il domicilio eletto e che sancisca la validità della sola notificazione a mezzo p.e.c.

Ne consegue che, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, anche dopo l'introduzione del "domicilio digitale", nei termini sopra illustrati, resta pienamente valida la notificazione effettuata presso il domicilio eventualmente eletto ai sensi del r.d. n. 37 del 1934, art. 82 (vedi anche Cass. n. 3557/2021).

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del t.u. n. 267 del 2000, art. 63, comma 1, n. 6.

Lamentano i ricorrenti che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, il credito vantato dal Comune di (*omissis*) nei confronti del C. era liquido ed esigibile, non occorrendo, a tal fine, un accertamento giudiziale, atteso che tale credito era certo sia nell'an che nel quantum in virtù di una sentenza passata in giudicato.

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione per falsa applicazione del t.u. n. 267 del 2000, art. 63, comma 1, nn. 4 e 6, art. 69 e art. 254.

Contestano i ricorrenti che il C. avesse rimosso la causa di incompatibilità per l'esercizio della funzione di sindaco, atteso che la delibera con cui la giunta comunale, nominata dallo stesso controricorrente, aveva approvato la proposta transattiva formulata da quest'ultimo era illegittima, e come tale da disapplicare.

Il C. era, infatti, più che incompatibile, ineleggibile, e prima della rimozione della causa di ineleggibilità non poteva compiere alcun atto e non avrebbe quindi potuto nominare una Giunta "di scopo", ovvero avente come unico fine quello di consentirgli di rimuovere la causa ostativa alla funzione di Sindaco e con il minor sacrificio economico possibile.

In ogni caso, evidenziano i ricorrenti che la competenza per la transazione delle vertenze afferenti fatti di gestione verificatisi fino al 31 dicembre 2015 apparteneva alla Commissione per la gestione del dissesto.

5. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 1965 e 2959 c.c. sul rilievo che la deliberazione della Giunta comunale si fondava su fatti contrastanti con accertamenti coperti da giudicato, essendo divenuta irrevocabile la sentenza che aveva accertato l'indebita percezione da parte del C. della somma di Euro 59.010,11, questione che era già stata proposta in primo grado e non esaminata dal primo giudice, poi riproposta in appello *ex* art. 346 c.p.c. su cui l'impugnata sentenza aveva taciuto completamente.

6. Il secondo ed il quarto motivo, da esaminare unitariamente in relazione

alla stretta connessione delle questioni trattate, sono inammissibili per difetto di autosufficienza e specificità.

Posto che nel provvedimento impugnato non vi è traccia della questione relativa alla sentenza passata in giudicato che avrebbe accertato in modo irrevocabile il debito del C., è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel *thema decidendum* del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass., 17 gennaio 2018, n. 907; Cass., 9 luglio 2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13 giugno 2018, n. 15430).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere di allegazione, non avendo neppure indicato il dove, il come e il quando questa questione processuale sarebbe stata sottoposta all'esame dei giudici di merito, limitandosi a dedurre genericamente di averla proposta in primo grado e riproposta in appello.

Peraltro, non sono stati neppure precisati gli estremi della sentenza asseritamente passata in giudicato che avrebbe accertato in modo irrevocabile il debito dovuto dal C. a titolo di indebita indennità di funzione ricevuta, con conseguente manifesta genericità delle censure svolte.

7. Il terzo motivo è infondato, pur se deve correggersi la motivazione, a norma dell'art. 384 c.p.c., u.c..

Va preliminarmente osservato che la sentenza impugnata, nel porsi la questione concernente la validità e l'efficacia del negozio transattivo stipulato tra il sindaco C. e il Comune di (*omissis*), ai fini della iscrimozione della causa di incompatibilità pendente (esistenza di una lite innanzi ad un giudice civile, a norma del d.lgs. n. 267 del 2000, art. 63, comma 1, n. 4), nell'occuparsi del profilo dell'attribuzione della competenza a deliberare la stipula della transazione (se in capo alla Giunta Comunale o alla Commissione Straordinaria di Liquidazione), ha effettuato la seguente premessa: la dichiarazione di dissesto di un Comune produce l'effetto di separare la gestione ordinaria, di competenza degli organi ordinari dell'Ente, ed

in special modo del Consiglio Comunale, cui spetta il compito di riequilibrare il bilancio con una serie di manovre correttive, dalla gestione straordinaria, di competenza dell'organo di liquidazione, cui spetta la tacitazione delle pretese creditorie e la risoluzione di eventuali pendenze pregresse, e le cui competenze risultano riferite a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui è stato dichiarato il dissesto.

Con riferimento al caso sottoposto al suo esame, la Corte d'Appello ha evidenziato che la Commissione straordinaria di Liquidazione del Comune di (*omissis*) era stata nominata a seguito di dissesto deliberato nel 2015, con d.p.r. 19 agosto 2006, con la conseguenza che, ai sensi del d.lgs. n. 267 del 2000, art. 252, comma 4 tale Commissione aveva competenza relativamente ai "fatti di gestione" verificatisi fino al 31 dicembre 2015.

Tutto ciò premesso, ad avviso della Corte d'Appello, nessuna irregolarità era stata compiuta in merito all'approvazione della proposta transattiva formulata dal sindaco C., atteso che la competenza a deliberare su tale proposta non poteva che appartenere alla Giunta Comunale. Ciò sul rilievo che, alla data del 31 dicembre 2015, il credito vantato dal Comune nei confronti del C. era ancora oggetto di accertamento dinnanzi all'Autorità Giudiziaria, per azione proposta dall'Ente Pubblico, né le parti ricorrenti avevano prodotto alcuna documentazione attestante che il predetto rapporto obbligatorio fosse stato eventualmente riportato nel bilancio portato all'attenzione del Ministero dell'Interno d.lgs. n. 267 del 2000, *ex art.* 261 o in altro bilancio precedente.

Questo Collegio, pur condividendo la statuizione della Corte d'Appello in ordine all'individuazione nella Giunta Comunale dell'organo competente ad autorizzare la proposta transattiva formulata dal Sindaco, ritiene, tuttavia, che tale statuizione debba basarsi su un diverso percorso argomentativo.

In primo luogo, degli elementi di fatto indicati dalla Corte d'Appello per giustificare la competenza della Giunta Comunale (ovvero che, alla data del 31 dicembre 2015, il credito vantato dal Comune di (*omissis*) nei confronti del C. era ancora oggetto di accertamento dinanzi alla Autorità Giudiziaria per azione proposta dall'Ente pubblico, nonché che i ricorrenti non avevano prodotto alcuna documentazione attestante che il rapporto obbligatorio tra l'Ente ed il C. fosse stato eventualmente riportato nel bilancio portato all'attenzione del Ministero dell'Interno d.lgs. n. 267 del 2000, *ex art.* 261 o in altro bilancio precedente) solo il primo è conferente.

L'art. 261 TUEL fa riferimento, invece, ad una fattispecie del tutto diversa, in alcun modo riconducibile alla gestione di un credito pregresso oggetto di contestazione (quale quello di specie) e, segnatamente, alla competenza della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali per l'istruttoria dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato

formulata dal Consiglio Comunale, a norma dell'art. 259, comma 2, e sfociante nell'attivazione di entrate proprie e nella riduzione delle spese correnti. La pratica, dopo il parere di tale Commissione, è portata all'esame del Ministero dell'Interno.

Quanto al rilievo che il credito rivendicato dal Comune di (*omissis*) nei confronti del C. era ancora oggetto di accertamento presso l'Autorità Giudiziaria, se, da un lato, trattasi di elemento utile per ritenere che non si trattava di un rapporto obbligatorio di pronta liquidazione, dall'altro, non consente da solo di arrivare alla conclusione che di quel credito dovesse occuparsi proprio la Giunta Comunale, dato che, secondo lo stesso percorso argomentativo della Corte d'Appello sopra riportato, la dichiarazione di dissesto di un Comune produce l'effetto di separare la gestione ordinaria, di competenza degli organi ordinari dell'Ente, ed in special modo del Consiglio Comunale - cui spetta il compito di riequilibrare il bilancio con una serie di manovre correttive - "dalla gestione straordinaria, di competenza dell'organo di liquidazione, cui spetta la tacitazione delle pretese creditorie e la risoluzione di eventuali pendenze pregresse", e le cui competenze risultano riferite a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui è stato dichiarato il dissesto.

In realtà, se è indubbio che il credito rivendicato dal Comune nei confronti del sindaco C. rientri a pieno titolo tra le pendenze pregresse, dall'altro, per le considerazioni che saranno di seguito svolte, tale rapporto obbligatorio non può essere gestito dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione. Infatti, è pur vero che, a norma del combinato disposto dell'art. 252, comma 4, lett. b) e art. 255, comma 1 TUEL, l'organo straordinario di liquidazione provvede all'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, e, in tale ambito, provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui allo stesso art. 255, "da residui da riscuotere", etc... da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile.

Tuttavia, come può notarsi proprio dalla precedente elencazione, tra le poste attive di cui la Commissione Straordinaria di liquidazione è abilitata ad occuparsi non rientrano i c.d. crediti litigiosi, verosimilmente perché l'imprevedibile, nei tempi, gestione di tali pratiche è incompatibile con la durata relativamente breve dell'attività della Commissione Straordinaria, la quale, entro 24 mesi dal suo insediamento, deve predisporre, a norma dell'art. 256, comma 6, il piano di estinzione delle passività (una sorta di piano di riparto) e lo deve depositare presso il Ministero dell'Interno ai fini dell'approvazione. Non a caso, l'art. 255, comma 8, nell'indicare in dettaglio le attività che la Commissione può porre in essere, ne individua alcune che possono ritenersi di pronta soluzione o comunque di relativa rapidità nei tempi. In pro-

posito, la norma sopra citata dispone che l'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge, e, ai sensi del comma 9, ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, l'organo straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni. Inoltre, elemento dirimente che induce fondatamente a ritenere che non sia la Commissione Straordinaria di liquidazione l'organo deputato ad occuparsi della gestione dei crediti litigiosi dell'Ente dichiarato insolvente è dato dal rilievo che il d.lgs. n. 267 del 2000, con riferimento ai rapporti passivi, prevede all'art. 254, comma 3, lett. c), che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7, norma la quale, a sua volta, prevede che l'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione. Sempre con riferimento ai rapporti passivi, l'art. 258, comma 3 legge cit. stabilisce che l'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito e, a norma del comma 6, i debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.

Orbene, proprio la circostanza che il legislatore abbia disciplinato in modo dettagliato e minuzioso il potere della Commissione Straordinaria di Liquidazione di concludere con i creditori transazioni relativi ai debiti dell'Ente in dissesto, e non abbia, invece, previsto alcunché con riferimento ai rapporti attivi controversi non ancora definiti, denota la volontà dello stesso legislatore di non far rientrare tale competenza tra quelle di pertinenza della Commissione.

Deve, pertanto, ritenersi che organo competente a gestire il contenzioso riguardante i rapporti attivi dell'Ente, pur se originato da fatti anteriori alla dichiarazione di dissesto dello stesso Comune, sia la Giunta Comunale, a norma del d.lgs. n. 267 del 2000, art. 48, comma 2 che prevede che la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo

statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento (vedi sul punto anche Cass. S.U. n. 8770/2020).

Il rigetto del motivo si impone dunque.

In ragione della novità della questione sottoposta all'esame di questa Corte, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -SEZIONE CIVILE VI 15 SETTEMBRE 2021 n. 24948

PRES. A. AMENDOLA - REL. G. CRICENTI

Notifiche a mezzo pec - Validità notifica atti indirizzi posta elettronica certificata risultanti dal Reginde - Nullità notifica ad indirizzo pec preso dal sito web in presenza di indirizzo risultante dal Reginde - Notifica al difensore - Unico indirizzo valido quello risultante dal Reginde.

“In tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell’art. 149 bis c.p.c., e del d.l. n. 179 del 2012, art. 16 ter, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l’indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell’atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario”.

“La notifica, effettuata ad indirizzo pec diverso, preso dal sito web del destinatario, deve ritenersi nulla, in presenza di un indirizzo, sempre di posta elettronica certificata, risultante dal Reginde”.

“Anche ove il destinatario della notifica fosse il difensore e non la parte personalmente, l’indirizzo cui notificare validamente, ad esclusione di ogni altro, è comunque sempre quello risultante dal Reginde”.

DIRITTO

CONSIDERATO

che:

5. La Corte di Appello di Lecce ha ritenuto valida la notifica della sentenza fatta ad un qualunque indirizzo mail del destinatario, ed in particolare, di

un indirizzo mail preso dal sito web: data come regolare quella notifica, l'impugnazione è stata ritenuta tardiva.

6. La Provincia di Brindisi contesta questa ratio con due motivi, oltre un terzo che pone, in subordine, alcune questioni di legittimità costituzionale. I due motivi, ponendo questioni simili, possono valutarsi insieme.
7. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 83 c.p.c., e della l. n. 53 del 1994, artt. 1 e 3-*bis*: la ricorrente assume che, da un lato, non vi fosse prova della procura a favore del difensore di controparte affinché costui potesse notificare per posta elettronica; in secondo luogo assume che, avendo la Provincia indicato un indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Reginde, la notifica andasse fatta solo a quell'indirizzo e non ad un qualunque altro, pur riferibile all'ente, preso dal sito web. Con il secondo motivo è censurata, anche sotto il profilo della violazione dell'art. 112 c.p.c., la parte di sentenza che, una volta premesso che la regola del domicilio digitale (l. n. 179 del 2012) si applica solo alle parti costituite, mentre la Provincia era contumace, argomenta che bene ha fatto il difensore del B. a notificare ad un indirizzo diverso da quel domicilio digitale. Si censura pertanto sia violazione della legge citata dalla corte (l. 179 del 2021) sia violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché la questione della applicazione del domicilio digitale non era stata mai fatta dalle parti. I motivi sono fondati.

Vanno premesse alcune notazioni, posto che i motivi si articolano su censure diverse.

È pacifico che la notifica sia avvenuta non già all'indirizzo Pec inserito nel Reginde, ma ad un indirizzo tra i tanti in uso alla Provincia di Brindisi, ricavato da sito web dell'ente. La irregolarità di questa notificazione era stata eccepita in appello dalla Provincia, che ha depositato in quel giudizio la prova documentale dell'inserimento nel Reginde di un indirizzo pec apposito, diverso da quello utilizzato per la notifica della sentenza (p. 9 ricorso).

A fronte di tale allegazione e prova, la Corte di appello, intanto deduce la sua conclusione da una premessa errata, ossia che la parte abbia invocato la legge sul domicilio digitale (l. 179 del 2012) e, sul presupposto che tale legge sia erroneamente invocata, decide di ritenere tardiva l'impugnazione. In realtà, non si trattava di decidere della applicabilità di tale legge, che nessuna delle parti aveva invocato, e, soprattutto, se anche fosse stata invocata, non avrebbe avuto alcuna rilevanza la contumacia della Provincia in primo grado: le regole sulla notifica a mezzo pec non cambiano a seconda che il destinatario sia stato contumace o si sia costituito nel grado precedente: sono regole che mirano alla individuazione dell'indirizzo di posta

elettronica che garantisce conoscibilità, e non sono influenzate dalla circostanza che il destinatario fosse contumace o meno.

Vero è che se la parte è rimasta contumace in primo grado, la notifica (della sentenza) non va effettuata al difensore, che evidentemente non è costituito, bensì alla parte stessa, ma proprio questa che è considerata come una conclusione dalla corte di appello, andava posta invece a premessa del ragionamento: se la notifica va fatta alla parte, l'indirizzo pec rilevante è solo quello risultante dal Reginde, se v'è un tale indirizzo, ed abbiamo visto che vi era.

La notifica effettuata ad un indirizzo PEC diverso da quello comunicato al Ministero ed inserito nel Reginde deve ritenersi nulla, per come ha avuto modo di statuire questa Corte: "in tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 *bis* c.p.c., e del d.l. n. 179 del 2012, art. 16 ter, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario". (Cass. n. 11574/2018). Peraltro, anche ove il destinatario della notifica fosse il difensore e non la parte personalmente, l'indirizzo cui notificare validamente, ad esclusione di ogni altro, è comunque sempre quello risultante dal Reginde (Cass. n. 25948/2018).

La notifica, effettuata ad indirizzo pec diverso, preso dal sito web del destinatario, deve ritenersi dunque nulla, in presenza di un indirizzo, sempre di posta elettronica certificata, risultante dal Reginde.

8. Il terzo motivo pone questioni di legittimità costituzionale subordinate al mancato accoglimento dei primi due motivi, e dunque è da ritenersi assorbito.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE CIVILE VI **28 SETTEMBRE 2021 n. 26235**

PRES. A. AMENDOLA - REL. G. CRICENTI

Responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. - Caso fortuito - Comportamento del danneggiato - Presenza buca nelle vicinanze dell'abitazione - No configurazione ex se colpa del danneggiato - Obbligo valutazione giudice altri elementi - Obbligo di motivazione giudice comportamento danneggiato quale causa esclusiva.

“Ai fini della valutazione della condotta del danneggiato come caso fortuito capace di escludere il pregiudizio, che la mera circostanza che la buca si trovi nelle vicinanze della abitazione, non comporta di per sé colpa del danneggiato, occorrendo invece valutare in concreto se vi siano altri elementi da cui dedurre una imprudenza rilevante in termini liberatori per il custode”

“In presenza di determinate circostanze, che risultano pacifiche - la presenza di una buca di grosse dimensioni, e la scarsa, se non nulla, illuminazione pubblica -, il giudice è tenuto a motivare le ragioni che inducono a ritenere causa esclusiva del danno la condotta del danneggiato”.

DIRITTO

CONSIDERATO

che:

4. L'unico motivo di ricorso non indica espressamente la rubrica della violazione contestata, ma, in sostanza, la censura consiste nell'addebito, fatto alla sentenza impugnata, di non avere correttamente applicato, nel caso presente, la regola del caso fortuito, meglio, del concorso colposo del danneggiato che lo integra, in tal modo attribuendo rilevanza di fortuito ad una condotta, quella della danneggiata, che non ha alcunché di imprudente.

Il motivo è fondato.

La decisione impugnata infatti si limita a ricordare le regole, stabilite da questa Corte, per la valutazione della responsabilità da cose in custodia, compresa quella relativa al caso fortuito ed alla condotta del danneggiato che la integra: nulla dice però sulle ragioni per le quali, nel caso specifico, la concreta condotta della ricorrente integra un caso fortuito che esclude la responsabilità del custode.

Difetta del tutto, nel giudizio della corte, il momento della sussunzione, ossia del confronto tra la fattispecie concreta e quella astratta: in presenza di determinate circostanze, che risultano pacifiche, ossia la presenza della buca, e la scarsa, se non nulla illuminazione pubblica, occorre motivare le ragioni che inducono a ritenere efficiente, ossia causa esclusiva del danno, la condotta della danneggiata, vale a dire, a motivare le ragioni per le quali il difetto di custodia è del tutto irrilevante (pur trattandosi di buca di grosse dimensioni e pur non essendo la strada illuminata) a fronte invece della imprudenza della danneggiata, che nella motivazione non si dice quale sia stata.

5. Va tenuto presente, altresì, ai fini della valutazione della condotta del danneggiato come caso fortuito capace di escludere il pregiudizio, che la mera circostanza che la buca si trovi nelle vicinanze della abitazione, non comporta di per sé colpa del danneggiato, occorrendo invece valutare in concreto se vi siano altri elementi da cui dedurre una imprudenza rilevante in termini liberatori per il custode (Cass. 14908/ 2019)
6. Il ricorso va accolto.